

DECRETO LEGGE

Decreto 30 dicembre 2013, n. 150
(Gazz. Uff., 30 dicembre 2013, n. 304)

(Convertito, con modificazioni, con Legge 27/02/2014, n. 15 - Gazz. Uff. 28/02/2014, n. 49)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

(Omissis. N.d.R.)

Art. 11

Proroga di termini in materia di turismo

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2017¹ per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto², dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

(Omissis. N.d.R.)

¹ Data così modificata dal c. 11-sexies dell'art. 5 del D.L. 30/12/2016 n. 244 come convertito, con modificazioni, dalla legge 27/02/2017 n. 19. N.d.R.

² La legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (28/02/2014). N.d.R.